



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA di PISTOIA)

“ALLEGATO 1”

***SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cig. ZEE2DCAC17



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Amministrazione;
 - b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione, in base alle normative specifiche, di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico delle stesse. Tale programma sarà soggetto a verifiche annuali pena la recessione dal contratto.
 - c) svolgimento della attività di risk management con identificazione approfondita di tutti i rischi e delle soluzioni proposte per farvi fronte;
 - d) attività di assistenza per la predisposizione dei contratti assicurativi;
 - e) attività di assistenza nell'elaborazione di bandi, capitolati e di tutti i documenti necessari alla predisposizione di gare;
 - f) attività di assistenza in sede di gara e/o trattativa per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi;
 - g) attività di gestione dei contratti assicurativi; assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo puramente esemplificativo: la trasmissione dell'ammontare retribuzioni erogate dal Comune ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO) segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
 - h) attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa;
 - i) attività di assistenza nella gestione dei sinistri: assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi), garantendo la massima collaborazione con l'utente/cittadino danneggiato.
Trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi
- f) attività di formazione in materia assicurativa rivolta al personale dell'Ente
- g) rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che le Amministrazioni comunali dovranno richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

h)tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune.

ART. 2- PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate da Broker.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente.

ART. 3 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente o l'utilizzo di soggetti o società terze per svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario, fermo restando il divieto di gravare l'Ente di alcun onere da tali attività rinvenienti.

ART. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato o nel bando.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto all'Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal *broker*, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Massa e Cozzile, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del *broker* (clausola di brokeraggio).



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui il Comune ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto biennale—(es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) l'importo stesso si stima in € 15.000,00 al netto di imposte.

Art. 7- DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà durata fino al **31 marzo 2022**. Il contratto non sarà soggetto a rinnovo.

In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente stesso.

Art. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il broker dovrà trasmettere al Comune di Massa e Cozzile i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Il Comune provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker dovrà effettuare il pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del Comune, ove occorre e sia richiesto, in via anticipata con rimborso da parte dell'Ente entro 40 giorni dalla data dell'effettivo pagamento.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9°, della L. 13/08/2010, n. 136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 10- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
4. Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Comune di Massa e Cozzile.
5. Non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
6. E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc.
7. Sono a carico del Broker:



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;

I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Comune si impegna ai seguenti obblighi:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.
4. Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio,

Art. 11 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In sede di presentazione dell'offerta, con le modalità previste nel bando, l'impresa dovrà indicare:

- un responsabile tecnico del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art.12 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E VARIE DISPOSIZIONI

Art. 13 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le offerte dovranno essere presentate e la gara verrà svolta con le modalità previste sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.)

Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto e a presentare in tempo utile la documentazione necessaria.

La registrazione del contratto è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono poste a carico del richiedente.

La stipula del contratto può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, se richiesto, il certificato da cui si evinca l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione, di cui al D.L.vo 209/2005, la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara- non acquisibili direttamente dalla stessa.

Si avverte che qualora dalla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara risultasse il mancato possesso dei requisiti richiesti o dichiarati verrà dichiarata dall'Amministrazione appaltante la decadenza dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali danni e conseguenti denunce all'Autorità giudiziaria.

Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al Broker aggiudicatario.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

Art. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA.

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.



COMUNE DI MASSA E COZZILE

(PROVINCIA di PISTOIA)

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Il foro di Pistoia è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Massa e Cozzile conformemente al Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, il broker affidatario del servizio prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto.

Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Massa e Cozzile), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della D.L.Vo 18 aprile 2016 n.50 responsabile del procedimento è la Sig.ra Ivana Arrigoni – Responsabile del settore Finanziario e Contabile.